

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Dispositivo n. 106/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021
Reg. Prot. 132/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 giugno 2021, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Luca Fadda, Elena Ionel, Francesco Agus, Antonio Buonincontri, Bruno Bevilacqua, Domenico Lamorgese, Salvatore Canu, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Nicola Milillo, Massimo Cascio Gioia, Luciano Sciacqua, Antonio Calovi, Remo Arnaudi, Daniele Andriola e delle società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, ASD Lausdomini C5 2014, SSDARL Ternana Calc. Femm., Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania FC Librino C. A 5, ASD Futsal Bisceglie 1990, GA Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal), Olympique Ostuni, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di consiglio, previo stralcio delle posizioni di cui all'Ordinanza n. 23/TFN-SD del 10.6.2021 e della Decisione n. 156/TFN-SD del 10.6.2021, accoglie il deferimento per le restanti posizioni e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Luca Fadda, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per il sig. Francesco Agus, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per il sig. Domenico Lamorgese, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Salvatore Canu, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per il sig. Nicola Milillo, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;
- per il sig. Antonio Calovi, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per il sig. Remo Arnaudi, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società SSD Città di Sestu, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per la società Virtus Rutigliano, euro 940,00 (novecento/00) di ammenda;
- per la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, euro 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda;
- per la società Pol. D. Sammichele, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per la società GA Bubi Merano, euro 700,00 (settecento/00) di ammenda;
- per la società ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal), euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 10 giugno 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia